

Delibera C.C. n. del All. D

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

S.I.ECO. S.r.l.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI GAZZADA
SCHIANNO

E

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022

SOMMARIO

Articolo 1. Premesse - Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – Normativa applicabile.	5
Articolo 2. Oggetto del Contratto di servizio	6
Articolo 3. Decorrenza e durata dell'affidamento.....	7
Articolo 4. Modifica dei servizi.....	8
Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze.	8
5.1. Servizi speciali ed occasionali:	8
5.2. Stipula di contratti con le utenze	9
5.3. Rapporti con l'utenza.....	9
Articolo 6. Tributi inerenti il servizio	10
Articolo 7. Organizzazione del servizio	10
Articolo 8. Obiettivi del Gestore.....	10
Articolo 9. Obblighi in capo al Gestore	10
Articolo 10. Rapporti tra gestore e comune.....	12
10.1. Indirizzo, vigilanza e controllo.....	12
10.2. Cooperazione	12
10.3. Responsabile del Servizio nominato dal Gestore	13
Articolo 11. Rapporti economici	14
Articolo 12. Personale e Sicurezza sul lavoro.....	16
Articolo 13. Responsabilità	17
Articolo 14. Penali	17
Articolo 15. Proposte migliorative	19
Articolo 16. Referenti del Contratto	19
Articolo 17. Tutela della privacy.....	19
Articolo 18. Risoluzione per inadempimento.....	20
Articolo 19. Recesso	21
Articolo 20. Tentativo di accordo bonario	22
Articolo 21. Foro competente	22
Articolo 22. Documentazione antimafia	22

E
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022

Articolo 23. Spese contrattuali.....	22
Articolo 24. Modifiche e Rinvio.....	22
Articolo. 25. Elezione di domicilio	23

E
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022

L'anno duemila venti due , il giorno xx del mese di xxxxxxxxxxxx. , alle ore xx:xx, nella Casa Municipale di Gazzada Schianno, avanti a me, Dott NOME COGNOME, Segretario Generale del Comune di Gazzada Schianno autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a – NOME COGNOME, nato a nome comune (), il XX/XX/XXXX identificato mediante C.I. n. XXXXXXXXXXXX rilasciata da nome comune in data xx/xx/xxxx, dipendente comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Gazzada Schianno, abilitato a stipulare i contratti del Comune ai sensi dell'art. 107 del T.U., delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Gazzada Schianno, codice fiscale 00308180124, partita IVA 00308180124, che rappresenta nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito nel presente atto denominato "Comune";

b - Fabio Antonio Giordani, nato a Somma Lombardo (VA), il 28/12/1962 identificato mediante C.I. n. AZ 0863706 rilasciata dal Comune di Lesa (NO) in data 20/09/2018, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico di S.I.ECO. S.r.l., domiciliato per la carica in Cassano Magnago (VA), Via Bonicalza n. 138/c, con i poteri risultanti da visura CCIAA n. T 464815503 estratto dal Registro Imprese in data 07/02/2022, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Società S.I.ECO. S.r.l. (C.F. e P.IVA 02237090028), con sede in Cassano Magnago (VA), via Bonicalza n.138/c, nel seguito anche "Gestore" o anche solo "S.I.ECO";

Di comune accordo le parti come sopra costituite, della cui identità personale e poteri di firma io segretario sono certo, mi richiedono di far constare con il presente atto in forma pubblica amministrativa quanto segue

premesse che:

- S.I.ECO. S.r.l. è una società *in house* a totale partecipazione pubblica;
- la predetta società svolge il servizio di igiene ambientale a favore degli Enti Locali soci;
- lo Statuto di S.I.ECO è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing* (ovverosia totale partecipazione pubblica; il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento in house in favore di società partecipata da più enti pubblici; la prevalenza dell'attività con l'ente affidante) nonché alla normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come integrato dal Decreto legislativo 100/2017 e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);
- S.I.ECO, a seguito della PEC del Comune di Gazzada Schianno del 31/01/2022, recante "richiesta informazioni", ha presentato iseguenti documenti:
 - Proposta di contratto per il periodo xx/xx/xxxx - xx/xx/xxxx;
 - Progetto tecnico-economico;

E
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022

- Piano economico-finanziario relativo allo svolgimento del servizio di igiene ambientale

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI – NORMATIVA APPLICABILE.

Le parti convengono che le premesse nonché gli Allegati menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I servizi indicati nel successivo art. 2 sono definiti come servizi pubblici essenziali e di conseguenza non potranno essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi di dimostrata forza maggiore.

In caso di servizio irregolare o d'interruzione dello stesso, S.I.ECO si impegna ad adottare tutte le misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, S.I.ECO dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n.146, facendosi carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la loro riattivazione.

Si applicano al presente Contratto, quali parti integranti e sostanziali:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali e, segnatamente, nel “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani” approvato con **Deliberazione C.C. XX del xx/xx/xxxx;**
- il Progetto Tecnico predisposto da S.I.ECO e i relativi allegati, come allegato al presente contratto;
- le disposizioni tutte, normative, regolamentari o amministrative vigenti in materia di riscossione dei tributi destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;
- il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro e in materia previdenziale.

Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, S.I.ECO avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.T.S. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente Contratto disciplina i reciproci impegni di S.I.ECO e del Comune, nonché le prestazioni che S.I.ECO è tenuta a prestare a favore del Comune.

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di Igiene Urbana di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, **approvato con deliberazione di C.C. n. YY del xx/xx/xxxx:**

- raccolta e trasporto delle frazioni differenziate costituite da carta, cartone e tetrapak, vetro e multi-materiale leggero (imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e imballaggi in acciaio);
- raccolta e trasporto della frazione organica, costituita dai rifiuti biodegradabili da cucine e mense;
- raccolta e trasporto della frazione secca indifferenziata mediante l'impiego di mastelli rigidi muniti di sistema identificativo;
- gestione del centro di raccolta rifiuti con introduzione di un sistema informatizzato per il controllo degli accessi;
- eventuali servizi su richiesta:
 - servizio di raccolta a domicilio degli scarti vegetali;
 - servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti voluminosi;
- sportello per il rapporto con l'utenza presso la sede di Cassano Magnago in via Bonicalza n.138/c, e in generale per la gestione del servizio (compilazione formulari, tenuta registri, compilazione M.U.D., compilazione applicativo regionale O.R.S.O. e rapporti con i consorzi di filiera CONAI), rapporti istituzionali con ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente);
- servizio di numero verde dedicato per le segnalazioni, i reclami, la prenotazione di servizi particolari da parte dei cittadini (servizio attivo negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì);
- tutte le ulteriori prestazioni esplicitate nel Progetto Tecnico (Allegato A) per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Gazzada Schianno.

In esecuzione del presente Contratto di Servizio e in coerenza con l'allegato Progetto Tecnico, S.I.ECO è tenuta a fornire la Carta della Qualità del Servizio, così come previsto all'articolo 5 dell'allegato A dalla delibera ARERA 15/2022/R/rif. per la parte di propria competenza:

Qualità contrattuale con riferimento a:

- ritiro dei rifiuti su chiamata;
- disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

Qualità tecnica con riferimento a:

- continuità e regolarità del servizio;
- sicurezza del servizio.

La Carta della Qualità del Servizio prevede in particolare:

- l'adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto;
- l'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- l'istituzione di uffici aziendali locali per le relazioni con il pubblico;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza;
- il diritto di accesso dell'utente alle informazioni garantite e le relative procedure e modalità.

A seguito dell'approvazione della Carta della Qualità del Servizio da parte del Comune di Gazzada Schianno, a tutti gli utenti viene data notizia a cura di S.I.ECO.

Nel caso di nuovi utenti, all'atto della richiesta di un nuovo contratto viene consegnata loro una copia della Carta della Qualità del Servizio, unitamente a una copia dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I Regolamenti e la Carta della Qualità del Servizio sono da tenere comunque sempre a disposizione presso gli sportelli e sul sito internet istituzionale di S.I.ECO.

La Carta della Qualità del Servizio deve essere modificata, su proposta di S.I.ECO o del Comune di Gazzada Schianno, per tenere conto di nuove normative e modifiche tecniche-organizzative del servizio e dell'adozione di standard migliorativi. Le modifiche sono approvate dal Comune stesso.

Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni della Carta della Qualità dei servizi tramite gli strumenti informativi appositamente individuati.

ARTICOLO 3. DECORRENZA E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento da parte del Comune di Gazzada Schianno a S.I.ECO del Servizio di Igiene Urbana avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, a decorrere dal xx/xx/xxxx e fino al xx/xx/xxxx, con possibilità di proroga per un ulteriore medesimo periodo di tempo.

Nel caso di proroga, il Comune di Gazzada Schianno dovrà inviare a S.I.ECO una formale comunicazione scritta a mezzo raccomandata A./R. o tramite P.E.C almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza del presente Contratto.

In relazione alle risultanze del controllo effettuato ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto sulla gestione del Servizio di Igiene Urbana affidata a S.I.ECO, il Comune può recedere dal Contratto,

dando alla Società un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante raccomandata A./R. o tramite P.E.C.

Resta inteso che alla scadenza (naturale o anticipata) dell'affidamento, gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da S.I.ECO saranno ritirati dalla Società stessa, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate all'interno del territorio comunale che resteranno di proprietà del Comune.

Tuttavia, alla scadenza (naturale o anticipata) dell'affidamento, saranno rimborsati a S.I.ECO gli eventuali oneri residui per eventuali investimenti specifici, non ancora completamente ammortizzati, realizzati dalla Società ed espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali.

Il Comune si obbliga a porre tale onere a carico del nuovo gestore subentrante a S.I.ECO ed esso costituisce condizione sospensiva del contratto con il nuovo gestore.

ARTICOLO 4. MODIFICA DEI SERVIZI

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, le Parti concorderanno eventuali modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

Eventuali modifiche all'oggetto del contratto ed al progetto tecnico, che non siano mere variazioni operative, devono essere previamente approvate dal Consiglio Comunale.

Nel caso in cui le variazioni implicino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per espletare i servizi, le parti ridetermineranno in forma scritta il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica.

Laddove tali variazioni comportino aumenti di spesa, diversa dagli ordinari adeguamenti annuali, dovrà essere prevista una specifica appendice contrattuale.

ARTICOLO 5. SERVIZI SPECIALI ED OCCASIONALI. STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE.

Il Comune di Gazzada Schianno, previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà richiedere a S.I.ECO l'espletamento di altri servizi oltre quelli indicati al precedente art. 2, sempre nel rispetto dei vincoli e delle regole previste per gli affidamenti dal Codice dei Contratti, ovvero:

5.1. Servizi speciali ed occasionali:

1. in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, potrà essere richiesta l'esecuzione di servizi occasionali non compresi nel Progetto Tecnico (allegato A), purché essi siano compatibili con lo Statuto di S.I.ECO. In tal caso, la Società dovrà redigere uno specifico progetto con l'indicazione dei relativi costi e tempistiche. A tal fine, la Società utilizzerà proprio personale qualificato nonché propri mezzi/attrezzature;
2. servizi aggiuntivi non compresi nel Progetto Tecnico (Allegato A) che potranno essere eseguiti dalla Società anche per il tramite di ditte terze specializzate (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, derattizzazione, sgombero neve ed antigelo);

3. nuovi servizi ritenuti opportuni e/o necessari per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo: raccolta dei rifiuti indifferenziati con il sistema della tariffa puntuale).

In tali ultime ipotesi, S.I.ECO fornirà al Comune un dettagliato preventivo di spesa che dovrà risultare congruo rispetto alle quotazioni di mercato.

Una volta definiti gli opportuni accordi tecnico-economici, S.I.ECO – previa formalizzazione scritta - provvederà all'esecuzione dei nuovi servizi secondo quanto definito con l'Amministrazione Comunale.

5.2. Stipula di contratti con le utenze

Senza il preventivo consenso scritto del Comune, S.I.ECO non potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi dei servizi previsti nel presente Contratto e nel Progetto Tecnico (a titolo esemplificativo: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi).

5.3. Rapporti con l'utenza

Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, S.I.ECO in collaborazione con il Comune, garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso.

S.I.ECO, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali.

Ai fini sopra indicati, S.I.ECO adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- informa gli utenti, tramite avvisi, opuscoli chiari e facilmente leggibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio;
- cura i rapporti con il Comune, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate agli impianti;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura del rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.

ARTICOLO 6. TRIBUTI

All'atto dell'affidamento del servizio i proventi derivanti dall'applicazione della TARI sono di pertinenza del Comune e vengono riscossi dallo stesso o per conto del Comune da un soggetto terzo, secondo le modalità indicate nel contratto stipulato tra il Comune di Gazzada Schianno e il soggetto affidatario della gestione tributi inerenti il Servizio di Igiene Urbana.

ARTICOLO 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Igiene Urbana dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo al Comune, l'organizzazione del servizio è affidata all'esclusiva responsabilità di S.I.ECO che stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico (Allegato A) a cui si rinvia.

Le prestazioni di cui al presente Contratto potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, previo parere preliminare vincolante dell'Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di S.I.ECO per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, ivi compresi gli impegni di natura economica.

ARTICOLO 8. OBIETTIVI DEL GESTORE

In generale S.I.ECO si obbliga ad assicurare per tutti i servizi a lei affidati un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto con l'ufficio comunale competente e deputato all'indirizzo e al controllo del Servizio di Igiene Urbana.

S.I.ECO si impegna al conseguimento degli standard qualitativi (percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, contenimento dei reclami, ecc.) previsti nel Progetto Tecnico (Allegato A).

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all'organizzazione del servizio o alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.

S.I.ECO è disponibile ad affiancare il Comune nell'applicazione della tariffa puntuale dotandosi di tutti gli strumenti software e hardware necessari per l'avvio e la gestione della tariffa puntuale.

ARTICOLO 9. OBBLIGHI IN CAPO AL GESTORE

S.I.ECO ha l'obbligo di fornire all'ufficio comunale competente i dati inerenti ogni aspetto tecnico, economico e finanziario del Servizio di Igiene Urbana, ivi compresa la realizzazione degli investimenti.

Sono oggetto di rendicontazione i dati fisici caratteristici del servizio e i dati economici e finanziari, ivi inclusi gli elementi relativi all'espletamento del servizio, derivanti dalla contabilità industriale della Società.

S.I.ECO si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a:

- trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente un "quadro di servizio" standard con l'indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascun servizio e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli che il predetto ufficio vorrà effettuare;
- consegnare:
 - ♦ tempestivamente, a mezzo PEC e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita nel Progetto Tecnico (ad esempio: mancata raccolta per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare per guasto automezzi, ecc.);
 - ♦ con frequenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati quantitativi -corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate - delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.

S.I.ECO si impegna, inoltre, a trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente, se richiesti, i seguenti Report di rendicontazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;
- report reclami, contenenti una sintesi della natura e della quantità dei reclami sporti dagli utenti direttamente al Gestore, secondo le modalità definite da S.I.ECO nella Carta della Qualità;
- documento di bilancio e budget.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti Report di rendicontazione sarà concordata con l'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente si riserva comunque la possibilità di richiedere a S.I.ECO qualsiasi informazioni aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, S.I.ECO informerà per iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed all'eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni di informino ai criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune.

In quanto richiesta, S.I.ECO si renderà disponibile ad effettuare incontri periodici con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, S.I.ECO dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno precedente.

S.I.ECO avrà anche il compito di:

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune;
- provvedere alla compilazione della modulistica con particolare riferimento al M.U.D. ed all'applicativo regionale O.RS.O.

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, S.I.ECO è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dall'ufficio comunale competente, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.

ARTICOLO 10. RAPPORTI TRA GESTORE E COMUNE

10.1. Indirizzo, vigilanza e controllo

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e controllo sull'attività di S.I.ECO volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.

Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi avvalendosi del competente ufficio comunale a ciò designato, con il quale S.I.ECO si rapporterà direttamente per la gestione del Servizio di Igiene Urbana.

Di regola, le comunicazioni tra le Parti avverranno tramite PEC o e-mail.

Inoltre, il Comune parteciperà alle attività dell'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, quale organo con funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico della Società, volto a consentire l'esercizio del cd. "controllo analogo congiunto".

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio, in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e nel relativo Progetto Tecnico (Allegato A).

Nei casi di urgenza, il competente ufficio comunale a ciò designato potrà dare disposizioni anche verbali al responsabile del servizio di S.I.ECO di cui al successivo art. 10.3, fatta salva la formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso – pesate a campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta, con costi a carico di S.I.ECO.

10.2. Cooperazione

È fatto obbligo al personale di S.I.ECO di segnalare all'ufficio comunale competente le circostanze nonché i fatti che possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

È fatto altresì obbligo al personale di S.I.ECO di denunciare al predetto ufficio qualsiasi irregolarità riscontrata (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando anche l'opera della Polizia Locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

S.I.ECO collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio nel caso in cui siffatte iniziative verranno poste in atto dal Comune.

10.3. Responsabile del Servizio nominato dal Gestore

I rapporti tra il Gestore e il Comune saranno curati dal responsabile del servizio di S.I.ECO il cui nominativo verrà comunicato al Comune per iscritto (preferibilmente tramite P.E.C.), prima del formale avvio del Servizio.

Con le medesime modalità dovranno essere, altresì, comunicate le eventuali variazioni.

Al Responsabile del Servizio sarà affidato il coordinamento delle attività di cui al presente Contratto e costituirà il diretto interlocutore del competente ufficio comunale per tutto quanto concerne la gestione del Servizio di Igiene Urbana e dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di svolgimento del servizio medesimo.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere dotato dell'esperienza professionale, delle capacità e dell'autonomia necessarie per poter assumere le necessarie decisioni gestionali ed essere in grado di collaborare fattivamente con l'ufficio comunale competente per la soluzione delle problematiche che dovessero insorgere durante l'esecuzione del Servizio di Igiene Urbana.

Eventuali sostituzioni per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio comunale competente.

10.4. Verifiche sulla qualità dei servizi

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei propri servizi, S.I.ECO si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con l'ufficio comunale competente e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;
- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta della Qualità del Servizio.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate verranno pubblicati, previo confronto con l'ufficio comunale competente in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi;

- il numero e l'ammontare di eventuali indennizzi corrisposti (confronto con l'anno precedente);
- la percentuale degli appuntamenti rispettati (confronto con l'anno precedente);
- i contributi derivanti dai consorzi di filiera;
- le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso (questionari, riunioni pubbliche, interviste a campione) e i risultati di tali rilevazioni.

Gli utenti possono far pervenire ad S.I.ECO suggerimenti e proposte attraverso i seguenti canali di comunicazione:

- di persona, presso gli sportelli operativi;
- telefonicamente, contattando i numeri indicati dal gestore nella propria Carta;
- per iscritto, presso gli uffici indicati dal gestore;
- mediante sistemi telematici.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorreranno alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Con riferimento al regolamento di vigilanza comunale si attuerà un coordinamento tra la vigilanza urbana e S.I.ECO.

S.I.ECO si affida per il monitoraggio del servizio e per l'aumento e il miglioramento della raccolta differenziata al coordinatore del servizio che potrà svolgere anche il ruolo di ispettore ambientale.

ARTICOLO 11. RAPPORTI ECONOMICI

11.1. Corrispettivo

Per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2, comprensivi degli oneri relativi al trasposto e allo smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, S.I.ECO sarà remunerata in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico (Allegato A).

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi, così come definiti nel Progetto Tecnico allegato, il Comune riconoscerà a S.I.ECO S.r.l. un canone annuo di Euro € 226.777,62 (Euro duecentoventiseimilasettecentosettantasette/62) per la gestione dei servizi domiciliari oltre ad Euro € 56.508,60 (Euro cinquantaseimilacinquecentotto/60) per la gestione unita del Centro Raccolta Rifiuti Intercomunale di via S. Francesco D'Assisi (somma comprensiva della quota di gestione di competenza del Comune Gazzada Schianno oltre che quelle di competenza del Comune di Brunello). Tutte le somme elencate in precedenza sono al netto di IVA 10% di legge.

Oltre a detto canone dei servizi sarà riconosciuto un corrispettivo per i costi relativi alle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti nel Comune di Gazzada Schianno oltre che nel Centro Raccolta Rifiuti Intercomunale di via S. Francesco D'Assisi. Il tutto al netto di quello

relativo ai ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili nello stesso Comune e dal Centro Raccolta Rifiuti Intercomunale.

Per il primo anno il corrispettivo verrà rideterminato in funzione dell'effettiva data di avvio del servizio.

Tali importi, che remunerano tutte le attività operative relative ai servizi igiene ambientale, saranno recepiti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sarà redatto congiuntamente da S.I.ECO e l'Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato dall'Autorità competente.

A decorrere dal 2023, si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi in relazione all'assestamento del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell'anno precedente congiuntamente da S.I.ECO e dall'Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

A decorrere dal 2023, i corrispettivi potranno subire variazioni anche in funzione dei costi di eventuali rinnovi del CCNL applicato e delle eventuali variazioni del costo per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei ricavi provenienti dai Consorzi di filiera.

Inoltre, a decorrere dal 2023, i corrispettivi saranno annualmente assoggettati all'adeguamento ISTAT al consumo delle famiglie, laddove positivo.

In tale sede, si procederà, tra l'altro, al conguaglio rispetto ai valori a consuntivo dell'anno precedente.

11.2. Adeguamento delle tariffe

S.I.ECO, con le modalità previste da ARERA, proporrà, sulla base degli adeguamenti del Piano Economico Finanziario, le eventuali modifiche tariffarie che si renderanno necessarie a partire dalle quantificazioni consuntive delle voci di costo e comunque secondo i criteri previsti da ARERA, sia con riferimento all'allegato MTR alla Delibera ARERA 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni, sia con riferimento alle eventuali Deliberazioni che troveranno applicazione nei periodi regolatori successivi.

11.3. Copertura finanziaria

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare S.I.ECO per le prestazioni di cui al presente Contratto e all'allegato Progetto Tecnico.

11.4. Pagamenti

Il canone annuo così come definito al precedente punto 11.1., nonché quelli che saranno definiti per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 11.2., sarà corrisposto in rate mensili, che verranno pagate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura elettronica, tramite mandati di pagamento a favore di S.I.ECO. S.r.l., fatte salve le verifiche previste dalle vigenti normative in materia.

Il mancato pagamento di n. 2 (due) fatture comporta la risoluzione del contratto ai sensi art.1456 c.c., ferma restando la facoltà di S.I.ECO di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture verranno applicati gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

ARTICOLO 12. PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

I costi relativi al personale adibito al Servizio di Igiene Urbana di cui al presente Contratto saranno a carico di S.I.ECO.

Il personale impiegato dal Gestore dovrà essere dislocato sul territorio in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo.

S.I.ECO è tenuta a:

- applicare al personale il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, salvo diversa disposizione di legge. La mancata osservanza da parte di S.I.ECO di tale obbligo è causa di risoluzione del contratto;
- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale;
- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

S.I.ECO dovrà assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di tesserino di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- sia sottoposto alle cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;
- si uniformi alle disposizioni emanate da S.I.ECO e dal Comune, in particolare in materia di igiene e di sanità;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico.

S.I.ECO dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, se necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune stesso in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

S.I.ECO imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza nonché ai propri preposti di effettuare i dovuti controlli.

S.I.ECO si farà carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte di S.I.ECO di situazioni di pericolo, la Società, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l'ufficio comunale competente.

Con la stipula del presente Contratto, S.I.ECO si assume l'onore di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà pertanto su S.I.ECO, restandone sollevato l'ufficio comunale competente e tutta l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

ARTICOLO 13. RESPONSABILITÀ

S.I.ECO mantiene sollevato e indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente e per l'effetto il Comune è esentato da qualsiasi risarcimento di danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni e dai servizi affidati a S.I.ECO.

S.I.ECO risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone connessi agli obblighi derivanti dal presente Contratto.

S.I.ECO in particolare dovrà rispondere nei confronti dei terzi dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti terzi individuati da S.I.ECO tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.

È altresì a carico di S.I.ECO la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, S.I.ECO ha stipulato idonea polizza assicurativa recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune con la società UNIPOLSAI Assicurazioni – polizza n. 1/39317/65/172835196, decorrenza 27/06/2021, scadenza 28/02/2022 – massimale assicurato per R.C.T. € 9.000.000,00 – massimale assicurato per R.C.O. € 6.000.000,00, polizza che il responsabile dell'area tecnica per il Comune ritiene idonea ed accetta.

Copia della suddetta polizza è stata consegnata al Comune prima della stipula del presente Contratto.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad S.I.ECO, saranno dedotte dalle rate del canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.

ARTICOLO 14. PENALI

Il mancato rispetto o l'inosservanza degli obblighi contrattuali assunti da S.I.ECO per l'esecuzione del presente Contratto, comporta l'applicazione a carico della Società stessa delle seguenti penali:

- a. per disfunzioni di Servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, che

comunque non compromettono l'esecuzione del Servizio stesso: da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00 in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente documentata;

- b. per disfunzioni di Servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del Servizio, che comunque non compromettono l'esecuzione del Servizio stesso, anche in termine di intercettazione di materiale: da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00, in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente documentata;
- c. per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni del Servizio dovute a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di Servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti: da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00, in ragione della gravità della violazione contestata e debitamente documentata.

Fermo restando quanto sopra,

- a. in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, le relative sanzioni andranno: da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza, debitamente documentata, ad un massimo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00);
- b. per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per mezzo e per giorno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza inviata al Gestore tramite P.E.C.

S.I.ECO avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di nota di accredito da parte di S.I.ECO.

In caso di contestazione da parte di S.I.ECO, l'applicazione della penale sarà sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo di accordo bonario.

Le suddette sanzioni saranno inoltre applicate a S.I.ECO sulla base dell'importo minimo previsto per la singola sanzione, anche per irregolarità commesse dal personale dipendente della stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio.

E

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022

ARTICOLO 15. PROPOSTE MIGLIORATIVE

S.I.ECO, come da Progetto Tecnico allegato, propone diverse ipotesi migliorative del servizio che possono essere scelte dal Comune di Gazzada Schianno, singolarmente o congiuntamente tra di loro, ad integrazione del servizio base attualmente svolto sul territorio.

Tali ipotesi, una volta condivise ed approvate dal Consiglio Comunale, saranno oggetto di appositi Addendum contrattuali.

ARTICOLO 16. REFERENTI DEL CONTRATTO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Comune e S.I.ECO trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte.

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà l'Amministratore Unico di S.I.ECO e nei confronti di quest'ultima sarà il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Gazzada Schianno.

ARTICOLO 17. TUTELA DELLA PRIVACY

In materia di protezione dei dati personali S.I.ECO si impegna al rispetto del Regolamento UE 2016/679, secondo i criteri e le modalità di seguito riportate:

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di esecuzione del contratto a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli stessi.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Non viene contemplato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena la revoca dell'affidamento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la

limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Si conferma che il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione comunale di Gazzada Schianno che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti, contattando prioritariamente il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:@..... .

Si ricorda che il soggetto interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto dall'articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio di uno o più servizi alla data prevista dal Contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di S.I.ECO;
- d) cessazione, cessione o fallimento di S.I.ECO;
- e) reiterate violazioni delle prescrizioni in materia di controllo analogo congiunto;
- f) venire meno dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- h) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale;
- i) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui al D.Lgs. n. 136/2010;
- j) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- k) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste dal presente Contratto;
- l) conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati.

Nei casi previsti dai punti b), c), d), e), h), j) e l) del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La colpa o il dolo di S.I.ECO nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà concedere alla Società stessa un termine per presentare memorie o documenti.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere a S.I.ECO un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate.

S.I.ECO avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

S.I.ECO potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Anche nel caso di risoluzione, S.I.ECO si obbliga a proseguire nella gestione del Servizio di Igiene Urbana fino al nuovo affidamento.

ARTICOLO 19. RECESSO

In relazione alle risultanze del controllo effettuato sulla gestione del Servizio di Igiene Urbana da parte di S.I.ECO, ai sensi degli artt. 1373 e 1374, il Comune affidatario ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dalla ricezione da parte di S.I.ECO della relativa comunicazione.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata dal Comune alla Società mediante raccomandata A./R. o a mezzo P.E.C.

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, è espressamente esclusa la corresponsione di qualsivoglia corrispettivo per il recesso a S.I.ECO.

In caso di esercizio del recesso, il Comune resterà obbligato a corrispondere a S.I.ECO le somme dovute in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace.

Gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da S.I.ECO saranno ritirati dalla Società stessa.

Inoltre, il Comune deve porre a carico del nuovo gestore affidatario del Servizio di Igiene Urbana l'obbligo di rimborsare alla Società gli eventuali oneri residui per investimenti specifici realizzati dalla Società stessa e non ancora completamente ammortizzati, tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali, purché tali investimenti siano stati formalmente autorizzati dal Comune affidatario nel corso del presente Contratto.

In caso di recesso, il Comune affidatario deve porre a carico del nuovo gestore l'obbligo di assumere il personale alle dipendenze di S.I.ECO addetto al Servizio di Igiene Urbana nel territorio comunale di riferimento.

Tali oneri costituiscono condizione sospensiva del contratto con il nuovo gestore affidatario del Servizio di Igiene Urbana.

Resta inteso che il recesso anticipato dal presente Contratto comporta l'esclusione del Comune socio affidatario dalla Società così come la perdita della qualità di socio di S.I.ECO da parte del Comune di Gazzada Schianno comporterà l'automatica risoluzione del presente Contratto.

ARTICOLO 20. TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, volto a pervenire alla composizione amichevole della controversia, mediante la stipula di un accordo bonario.

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l'onere di formalizzare preventivamente all'altra Parte una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta.

In difetto, la proposta si considera come non accolta e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.

ARTICOLO 21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Contratto che dovesse insorgere tra le Parti, è competente il Tribunale di Varese.

ARTICOLO 22. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Trattandosi di affidamento *in house* con una società a totale partecipazione pubblica pluricomunale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011, la documentazione antimafia non è richiesta.

ARTICOLO 23. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del Contratto di servizio sono a carico di S.I.ECO.

ARTICOLO 24. MODIFICHE E RINVIO

Il presente Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e/o a seguito della volontà manifestata da una delle Parti.

Le eventuali modifiche e integrazioni al presente Contratto dovranno essere previamente concordate tra le Parti e adottate in forma scritta.

ART. 25. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente Contratto, S.I.ECO elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in Cassano Magnago (VA), Via Bonicalza n. 138/C.

Il Comune di Gazzada Schianno elegge domicilio presso la sede Municipale, sita in Gazzada Schianno (VA), Piazza Antonio Gramsci, n. 3.

E
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Protocollo N.0001968/2022 del 15/03/2022